RETE PER LA PARITA'

"L'EQUILIBRIO DI GENERE NELLE GIUNTE E NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE"

Roma, Senato della Repubblica, 29 maggio 2014

(Testo non rivisto dal relatore)

Trascrizione rivisitata dell'intervento del Cons. Aniello Nappi all'Assemblea plenaria del CSM in occasione della discussione e approvazione della delibera del 2 aprile 2014

Il 2 aprile scorso il Consiglio superiore della magistratura ha approvato una delibera con questo dispositivo:

«delibera di proporre al Ministro della Giustizia una modifica del sistema di elezione del CSM che preveda:

- 1) la doppia preferenza di genere nella elezione della componente togata;
- 2) la riserva di una quota minima di genere di 1/3 per la componente togata;
- 3) la riserva di una quota minima di genere di 1/3 della componente laica».

La delibera è stata approvata con quattordici voti favorevoli e un solo voto contrario. Sette consiglieri si sono astenuti; e quattro erano assenti.

Si tratta di una delibera di grande rilievo politico, che ha visto confrontarsi una concezione liberale e una concezione democratica del principio di eguaglianza.

Non c'è dubbio infatti che un intervento come questo, un intervento che determina le quote di risultato, è un intervento inaccettabile nella logica liberale dell'eguaglianza; è un intervento che tende a determinare, in ragione di criteri precostruiti, un risultato elettorale. Ma è una scelta che si giustifica in ragione di una concezione democratica dell'eguaglianza, la concezione enunciata nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli che di fatto si frappongono al raggiungimento dell'eguaglianza tra i cittadini.

Con specifico riferimento alla parità di genere questo principio è oggi ripreso dall'articolo 23 della Carta di Nizza, il cui secondo comma precisa appunto che «il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato». Ed è ribadito dal settimo comma dell'art. 117 Cost.: «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

È una concezione di uguaglianza che parte da una constatazione ovvia, indiscutibile. Se in Consiglio ci sono solo due donne è il segno di una diseguaglianza di fatto, in una situazione nella quale la metà dei magistrati sono donne.

Si dice, e sono anche molte donne a dirlo, che deve essere il merito a decidere.

Ma siamo sicuri che è il merito a determinare la scelta degli uomini che vengono candidati ed eletti in CSM? È il merito che determina la mancata scelta delle donne?

Anche in questa prospettiva la delibera del CSM ha una portata di grande rilievo, perché tende a rompere quelle incrostazioni che impediscono una selezione effettivamente affidata al merito anche per gli uomini. Ha una portata evolutiva notevole, anche per rompere il monopolio degli apparati.

Un errore che si può commettere è vedere questo intervento, che è conforme anche al nuovo testo dell'articolo 51 della Costituzione, solo come uno strumento destinato a rendere giustizia alle donne. Non si tratta infatti di darsi carico delle aspettative di un genere rispetto all'altro. Si tratta di adottare uno strumento destinato a rendere effettiva e pervasiva la democrazia: perché una democrazia che non riesce a essere rappresentata in tutte le componenti della società non è una democrazia compiuta.

Non si interviene dunque per difendere il genere femminile; ma a tutela della democrazia per tutti: perché uno strutturale deficit di rappresentanza paritaria rivela uno squilibrio, che non va a detrimento solo delle donne, ma va a detrimento della democrazia, va a detrimento della società, va a detrimento delle istituzioni tutte.

Questa eguaglianza non va certo perseguita per tutte le differenze, ma solo quelle che rivelino una discriminazione.

Ci sono paesi nei quali, essendovi discriminazione di religione, si riservano quote alle diverse confessioni. Ci sono paesi nei quali, essendovi il rischio di discriminazioni etniche, si riservano quote destinate a prevenirle.

L'effettività dell'eguaglianza va misurata in concreto. È una questione di grande rilievo politico. Ma ha anche ovviamente risvolti giuridici estremamente significativi.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità del decreto di un presidente di Regione che aveva nominato una sola donna in Giunta Regionale, in quanto quel provvedimento violava lo statuto che prevedeva un equilibrio di genere. Contro questa sentenza è stato proposto un conflitto davanti alla Corte Costituzionale, nel presupposto che una decisione politica non sia censurabile dal giudice. Ma la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto con la sentenza n. 81 del 2012, riconoscendo che il Consiglio di Stato era legittimato a dichiarare l'invalidità del decreto del Presidente della Regione che non aveva rispettato il principio dell'eguaglianza di genere.

Qui bisogna andarci cauti, perché questo principio, l'esigenza del rispetto di una concezione democratica dell'eguaglianza, deve tendere a garantire un minimo di rappresentanza che non determini una discriminazione. Non si può pretendere di predeterminare la composizione in misura rigidamente paritaria. Per evitare la discriminazione è sufficiente il riferimento a una quota minima. E questa garanzia è destinata a promuovere una maggiore eguaglianza anche nei rapporti sociali.

È una questione di emancipazione sociale, di cui uno stato democratico deve farsi carico.

E credo che debba riconoscersi al CSM il merito di essere intervenuto con un'iniziativa lineare e priva di ambiguità.

.